

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAROLI, PICARDI e LOMBARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1960

Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico

ONOREVOLI SENATORI. — Molte proposte di legge sono state presentate in questi ultimi tempi, sia alla Camera dei deputati sia al Senato, tendenti ad aggiornare con opportune modifiche le norme che regolano il servizio farmaceutico.

Questo prova quanto vivo e sentito sia il bisogno di colmare deficienze e rinnovare disposizioni del nostro ordinamento farmaceutico, alla luce dell'esperienza acquisita, dello sviluppo tecnico dell'industria del farmaco e delle aumentate esigenze sociali in ordine all'assistenza sanitaria.

Il vigente testo unico delle leggi sanitarie e il Regolamento per il servizio farmaceutico non appaiono più sufficienti ai fini di una chiara e precisa disciplina della materia. Riteniamo, però, di non dover cedere al suggestivo desiderio di rifare tutto da cima a fondo, perchè ciò importerebbe molto tempo, mentre è urgente provvedere alla sistemazione di alcune situazioni che manifestano un più vivo contrasto con le nuove condizioni di vita. Fedeli al principio che ufficio della legge è quello di tradurre in norma di diritto una realtà chiaramente manifestatasi, riteniamo che le innovazioni, se non rispondono a reali

necessità siano inutili e qualche volta dannose.

Pensiamo inoltre che le leggi debbano contenere poche disposizioni fondamentali, chiare e organiche, rinviando al regolamento di esecuzione quanto di non strettamente necessario sia in esse contenuto.

Perciò, senza allontanarci troppo dal vigente ordinamento delle farmacie, proponiamo solo le modifiche che riteniamo urgenti.

Sarà compito del Ministero della sanità provvedere al coordinamento delle nuove norme con quelle attualmente in vigore e alla compilazione di un nuovo Regolamento, sì da costituire un insieme organico di norme che valga a dare ordine e certezza di diritto a questo ramo dell'attività sanitaria, delicato e importante quanto quello della produzione del farmaco e quello medico.

I punti che il presente disegno di legge vuol regolare, riguardano principalmente:

a) il rapporto tra il numero delle farmacie e quello degli abitanti di ciascun Comune;

b) la revisione delle piante organiche delle farmacie;

c) l'assegnazione delle farmacie mediante pubblico concorso e libera trasferibilità delle stesse;

d) le agevolazioni da concedersi ai farmacisti che hanno prestato o desiderano prestare servizio in farmacie rurali e la sistemazione delle farmacie in soprannumero.

A chiarimento dei criteri di massima adottati per la formulazione delle proposte, valga quanto appresso.

1) RAPPORTO TRA IL NUMERO DELLE FARMACIE E QUELLO DEGLI ABITANTI DI CIASCUN COMUNE

Secondo il vigente testo unico delle leggi sanitarie il rapporto è di una farmacia per ogni 5 mila abitanti.

Da molti s'invoca la riduzione del numero degli abitanti, ed è stato già presentato dal Ministro della sanità un disegno di legge, col quale il numero viene ridotto a 3 mila abitanti.

Anche noi riteniamo che per ragioni di carattere politico sociale (più che per sentite necessità di carattere tecnico-sanitario), e cioè al fine di poter assegnare la titolarità della farmacia ad un certo numero di laureati, che l'attendono da anni, sia opportuno abbassare il rapporto tra farmacia e abitanti accogliendo così l'istanza dei farmacisti non proprietari di farmacia. Non sembra, però, pienamente giustificata la forte riduzione proposta dal Ministro della sanità. Riteniamo, invece, che il rapporto dev'essere di una farmacia per ogni 4 mila abitanti. Superare questo limite, significherebbe recar pregiudizio alla vita di un buon numero di farmacie, non già di quelle ormai affermatesi e ben provviste di mezzi finanziari, che possono subire qualche colpo senza accusar gravi danni, ma di quelle di media o piccola importanza, che vivono stentatamente e non sono in grado di sopportare sacrifici maggiori. Proprio di quest'ultime, che sono in maggior numero e indispensabili, dobbiamo preoccuparci se non vogliamo che il servizio farmaceutico cada.

Circa questo punto assai discusso e dibattuto tra gli attuali proprietari titolari di farmacia e farmacisti non proprietari, ritenia-

mo che la proposta da noi avanzata rappresenti un giusto contemperamento fra le esigenze del pubblico interesse e quelle private dei farmacisti.

2) PIANTA ORGANICA

Molti degli inconvenienti che oggi si lamentano, più che all'attuale rapporto tra farmacia e abitanti, sono dovuti al ritardo con cui si svolgono alcune procedure.

La pianta organica delle farmacie è il titolo che legittima l'istituzione delle stesse, onde nessuna farmacia deve potersi aprire, se la sua istituzione non è prevista nella pianta organica.

Questa è intesa come un mezzo per assicurare, con la ponderata formazione delle sedi farmaceutiche, una rete di esercizi ben distribuiti su tutto il territorio del Comune. Pertanto, se la pianta organica fosse scrupolosamente e attentamente studiata e preparata, nonché sottoposta a periodica revisione, servirebbe senza dubbio a provvedere tempestivamente all'apertura di farmacie nei nuovi quartieri periferici, specie nelle grandi città, che sono in continuo sviluppo demografico e urbanistico. A tal fine, bisognerebbe anche consentire lo spostamento delle farmacie da una sede del Comune ad un'altra, contrariamente a quel che si pratica oggi. E appare inoltre opportuno che per la revisione ordinaria delle piante organiche non si attenda il censimento ufficiale della popolazione, ma vi si proceda in base ai dati comunicati dall'Ufficio centrale di statistica. Il censimento ufficiale richiede operazioni lunghe e costose e i risultati diventano ufficiali solo dopo qualche anno. Quelli del censimento dal novembre 1951 sono diventati ufficiali nel novembre 1954. Avviene così che le piante organiche non si adeguano tempestivamente all'aumento della popolazione e all'incremento urbanistico. Nè la *revisione straordinaria*, oggi prevista, può porre riparo all'inconveniente, perchè in pratica si rileva poco funzionante, in quanto è subordinata al verificarsi di molte condizioni che non sempre si riscontrano o si possono dimostrare.

Con l'accoglimento della nostra proposta il servizio farmaceutico potrà seguire più da vicino l'aumento della popolazione, evitandosi quanto oggi giustamente si lamenta circa l'intempestività dell'adeguamento delle piante organiche alla popolazione. E, a dimostrare la gravità dell'inconveniente, valga l'osservazione che, mentre la popolazione censita al gennaio del 1958 è salita quasi a 50 milioni di abitanti, le piante organiche delle farmacie si riferiscono alla popolazione censita nel 1951 e ammontante a circa 47 milioni e mezzo di abitanti.

3) ASSEGNAZIONE DELLE FARMACIE

È questo un punto molto importante e delicato, intorno al quale vengono avanzate le proposte più varie e disparate, formulate le richieste più contrastanti tra loro, mosse le più vive doglianze.

Una esposizione dettagliata della situazione richiederebbe un discorso troppo lungo e ci allontanerebbe dal fine a cui tendiamo.

È necessario però ricordare che oggi ci sono ancora farmacie liberamente negoziabili e farmacie non trasferibili; farmacie in comproprietà e farmacie per cui è vietata la comproprietà del diritto di esercizio; farmacie appartenenti a società, che in certi casi possono essere trasmesse anche a chi non è farmacista, e farmacie che possono essere trasferite per successione al figlio o alla moglie del titolare, purchè farmacisti, e, infine, farmacie che possono trasferirsi a farmacisti sia per successione che per atto tra vivi: insomma, una svariata gamma di situazioni, resa sempre più numerosa da leggi via via emanate, onde a ragione oggi si lamenta una ingiustificata sperequazione.

Anche a noi sembra giusto che si ponga ormai fine a ogni privilegio e tutte le farmacie siano messe sullo stesso piano circa la loro trasferibilità tra farmacisti, restando sempre valido e fermo il principio: « *La Farmacia ai Farmacisti* ».

A sostegno del nostro assunto valga la considerazione che, quando il farmacista gestisce una farmacia, non è solo un professionista, ma anche il proprietario di una *azienda commerciale* che viene assumendo sem-

pre maggiore importanza. Questo fatto non va trascurato onde è necessario o, almeno, opportuno che la farmacia possa essere, con adeguate cautele, trasferita tra farmacisti, svincolandola dal principio della personalità esclusiva dell'autorizzazione.

La farmacia potrebbe quindi essere attribuita seguendo due vie: quella del pubblico concorso e quella del trasferimento per atto tra vivi o per successione.

Questa soluzione è stata già inclusa in altri disegni di legge e, recentemente, in quello presentato alla Camera dei deputati dagli onorevoli Bartole e Lucifredi. Ciò induce a ritenere che la soluzione risponda a un'istanza riconosciuta fondata, utile e giusta.

A) Per quanto riguarda il *concorso pubblico*, è diffuso convincimento che sia opportuno abbandonare l'attuale sistema del concorso per soli titoli e preferire quello del concorso per titoli ed esami.

È evidente che questo sistema dà maggiori garanzie e, a un tempo, maggiori possibilità ai giovani di vincere il concorso.

Viene anche lamentata nei riguardi dei concorsi l'assenza di uniformità di criteri da parte delle Commissioni esaminatrici, lo illimitato potere (che confina con l'arbitrio) nella valutazione dei titoli, la lentezza del procedimento per l'espletamento dei concorsi, le dannose conseguenze derivanti dall'annullamento delle graduatorie vari anni dopo la loro approvazione.

Da alcuni dati pubblicati dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani si rileva, ad esempio, che nel 1956, di 379 farmacie messe a concorso, ne sono state assegnate 139; nel 1957 su 357, non più di 142, e nel 1958, di 440 ne risultano assegnate, fino al 30 giugno 1958, solamente 83.

Questi e altri inconvenienti, che hanno esasperato i farmacisti desiderosi di ottenere la titolarità della farmacia loro assegnata per concorso, si deve cercare di eliminare o di ridurre al minimo possibile, e a ciò, è sperabile, possa giungersi adottando il sistema del concorso per titoli ed esami.

All'uopo giova segnalare la disposizione contenuta nel presente disegno di legge, se-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condo la quale il concorrente, all'atto della domanda di partecipazione al concorso, dovrà presentare l'elenco delle sedi cui intende concorrere, con un ordine di preferenza tassativo, in modo che, resasi disponibile una delle sedi indicate, secondo il detto ordine di preferenza, il concorrente sia obbligato ad accettarla. Ove non l'accetti, la sede non potrà mai essere assegnata ad altro concorrente, nè il primo potrà chiedere l'assegnazione di altra sede, neanche se compresa nell'elenco da lui presentato. Tutto ciò al fine di impedire illeciti accordi tra i concorrenti, nonché i ritardi causati dalla necessità d'interpellare ciascun concorrente, come avviene oggi, per ogni sede per la quale egli ha concorso.

B) Circa la trasferibilità delle Farmacie per atto tra vivi o per successione, si ritiene opportuno proporre quanto segue:

1. — Facoltà al titolare autorizzato allo esercizio della farmacia di trasferire il diritto di esercizio, quando siano già passati almeno cinque anni dall'ottenuta autorizzazione all'esercizio della farmacia, a chiunque possieda i requisiti che gli consentano di partecipare al pubblico concorso per l'assegnazione delle farmacie e abbia, per almeno cinque anni, esercitato la professione, come collaboratore o direttore responsabile di farmacia.

Particolari agevolazioni sono previste per l'acquisto e il trasferimento delle farmacie rurali e di quelle urbane, ove il trasferimento avvenga a favore di farmacisti che abbiano esercitato la professione come direttori o come collaboratori di farmacie rurali.

2. — Pagamento per ogni trasferimento d'una somma pari a un'annualità dell'ultimo imponibile accertato ai fini della R.M.

Destinazione delle somme di cui al numero precedente, per il 50 per cento a beneficio dell'E.N.P.A.F. e per l'altro 50 per cento alla costituzione di un fondo per la concessione di sussidi alle Farmacie rurali quale incremento dell'attuale indennità di residen-

za e per la concessione di prestiti atti a favorire l'istituzione di nuove farmacie rurali.

3. — Trasferimento per successione del diritto di esercizio della farmacia soltanto in favore del figlio o del coniuge del titolare, che siano però farmacisti; o del figlio già iscritto alla facoltà di farmacia.

4. — Obbligo di trasferire a farmacisti, nel periodo massimo di un anno, la farmacia caduta nella successione, quando non vi sia erede farmacista che desideri assumere la farmacia.

È agevole rilevare che alla concessa facoltà di trasferimento della farmacia occorreva imporre limitazioni, per evitare che divenisse un deprecabile mezzo di speculazione; onde si è previsto che il trasferimento possa avvenire solo cinque anni dopo l'autorizzazione all'esercizio di farmacia che si vuol cedere, e a favore di farmacista che abbia i requisiti per partecipare al pubblico concorso e che abbia esercitato la professione di farmacista almeno per un quinquennio.

Non si può celare che contro la facoltà di trasferir la farmacia sono state mosse molte obiezioni, fondate principalmente sull'osservazione dei farmacisti non proprietari, che con la facoltà di trasferimento si favorisce soltanto chi ha disponibilità di mezzi finanziari, anche se non possiede meriti professionali, mentre chi non dispone di mezzi finanziari è destinato a rimanere eternamente « collaboratore » senza alcuna speranza di ottenere la titolarità di una farmacia.

Si può di contro osservare che, secondo le vigenti disposizioni di legge (articolo 4 Regolamento 1938 lettera I), anche oggi è necessario possedere adeguati mezzi finanziari, per poter partecipare al pubblico concorso per l'assegnazione di una farmacia, e d'altra parte, l'esercizio di alcune professioni, se gli si vuol dare un carattere più impegnativo, richiede cospicui mezzi finanziari, come, per esempio, se un ingegnere vuole assumere appalti, se un medico vuole aprire una clinica, e così via. E solo di sfuggita osser-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

viamo che, nonostante il divieto, anche oggi, quando si disponga di adeguati mezzi finanziari, si possono, ricorrendo ad opportuni accorgimenti per eludere la legge, acquistare farmacie.

Comunque, fermo restando il principio che le farmacie di nuova istituzione debbano essere assegnate solo per pubblico concorso e che questo deve aver luogo per titoli ed esami, è facile osservare che il campo ai giovani, e specialmente a quelli più meritevoli, resta aperto ancor più di oggi.

Va anche osservato che con la libera trasferibilità delle farmacie tra farmacisti il prezzo di acquisto perde ogni sopravvalutazione economica, a differenza di quanto avviene ora, e viene ad adeguarsi maggiormente al reale reddito che la farmacia può dare.

Quanto mai opportune si manifestano le agevolazioni a favore dei farmacisti che esercitano la professione in farmacie rurali, e tuttocì gioverà certamente ai giovani farmacisti volenterosi e capaci, anche se sprovvisti di mezzi finanziari, e favorirà l'istituzione di farmacie rurali nei piccoli centri.

A ben considerare i diversi aspetti della situazione, deve concludersi che la proposta riguardante la trasferibilità delle farmacie sia da accogliersi e possa anche incontrare il favore di tutti i farmacisti (proprietari e non proprietari), date le limitazioni stabilite per il trasferimento, la maggior possibilità offerta ai giovani di rendersi assegnatari di farmacie (sia pure mediante acquisto), la determinazione di prezzi più adeguati all'effettivo reddito delle farmacie, la moralizzazione della presente situazione per quel che attiene al traffico delle farmacie.

Dalla nuova disciplina deriverebbero al servizio farmaceutico, il vantaggio di essere più volenterosamente disimpegnato, anche nei piccoli centri, e quello di una più rigorosa vigilanza, per evitar l'espedito dei prestanome, gli esercizi abusivi, l'affidamento delle farmacie ad affittuari e altri inconvenienti.

4) FARMACIE RURALI

Al fine d'incoraggiare l'istituzione di nuove farmacie rurali, con evidenti migliora-

menti del servizio farmaceutico, sono state previste:

agevolazione a favore di farmacisti che abbiano prestato servizio in farmacie rurali, per quanto riguarda la partecipazione ai pubblici concorsi e il trasferimento per atto tra vivi di farmacie rurali e urbane;

la possibilità di aumentare i sussidi ora corrisposti ai farmacisti rurali;

agevolazioni riguardanti la spesa a carico del Comune per l'affitto di un locale idoneo all'esercizio della farmacia, per l'impianto telefonico, per i canoni di luce, acqua e telefono, per le farmacie rurali in centri abitati con popolazione inferiore ai 2 mila abitanti.

5) FARMACIE IN SOPRANNUMERO

In molti Comuni esistono più farmacie di quelle consentite dalla pianta organica.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 380 vigente testo unico leggi sanitarie, quando un Comune ha farmacie in soprannumero e una di esse rimane, per qualsiasi motivo, priva di titolare, se questa non è più trasferibile, deve essere chiusa.

La rigida applicazione della disposizione suddetta potrebbe causare danni e disservizio, cosa di cui ebbe a preoccuparsi l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, che, con due circolari, segnalò ai Prefetti l'opportunità di non procedere alla chiusura delle farmacie, prima perchè si attendevano i risultati del censimento ufficiale e, dopo il censimento, perchè era in vista una nuova disciplina della materia.

È evidente che è necessario ormai uscire da questo stato di incertezza e procedere alla sistemazione di tante situazioni rimaste da anni sospese e che sono causa di disagio e di controversie.

Riducendo il rapporto tra il numero delle farmacie e la popolazione, come è previsto dal presente disegno di legge, in molti Comuni le farmacie in soprannumero vengono assorbite, ma per il caso che ne rimanessero ancora, è bene che se ne tenga conto in disposizioni di carattere transitorio.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Concludendo: il disegno di legge in esame, per le poche norme in esso contenute, non esaurisce tutta la materia concernente la disciplina dell'esercizio delle farmacie, ma mira soltanto ad apportare alcune modificazioni, divenute necessarie ed improrogabili, per eliminare o, almeno, attenuare il grave disagio economico, professionale e sociale, in cui attualmente si dibatte la categoria dei farmacisti.

Sono norme di aggiornamento e di adeguamento, riguardanti alcuni punti principali dell'attuale regime farmaceutico. Quando si potrà rifare l'intera legislazione sanitaria con visione organica di tutte le strutture e dei vari servizi, in relazione alle maggiori e più complesse esigenze tecniche, economiche, professionali e sociali, allora anche la disciplina delle farmacie dovrà trovare più sollecita considerazione nel quadro della generale revisione legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ogni Comune ha una pianta organica delle farmacie, nella quale è determinato il numero delle farmacie assegnate al Comune e la sede di ciascuna di esse.

Nessuna nuova farmacia può essere istituita eccetto quelle previste nella pianta organica.

Art. 2.

La pianta organica è stabilita con decreto del medico provinciale, udito il parere del Consiglio comunale, del Consiglio dell'ordine dei farmacisti della Provincia e del Consiglio provinciale di sanità.

Dev'essere pubblicata sul foglio degli Annunzi legali e affissa per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune.

Art. 3.

La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall'Ufficio centrale di statistica.

La revisione deve essere effettuata entro il mese di gennaio e approvata dal medico provinciale, con provvedimento definitivo, entro il 15 febbraio.

Art. 4.

Il numero delle farmacie assegnate a ciascun Comune è determinato in base al numero degli abitanti e in ragione di una farmacia per ogni 4 mila abitanti.

In sostituzione del criterio della popolazione, per determinare il numero delle farmacie, può essere adottato il criterio della distanza fra una farmacia e l'altra, quando

particolari condizioni di viabilità o topografiche lo richiedano in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica.

In ogni caso una farmacia di nuova istituzione non può essere aperta al pubblico, se non è osservata la distanza di almeno 300 metri dalle altre farmacie, purchè non vi si opponga la particolare comprovata situazione dei luoghi.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Art. 5.

Le farmacie si distinguono, a tutti gli effetti di legge, in urbane e rurali.

Sono farmacie rurali quelle istituite in Comuni o centri abitati con popolazione non eccedente i 4 mila abitanti.

Quando il Comune ha uno o più centri abitati, ben distinti e a notevole distanza dal capoluogo, per stabilire la qualifica, urbana o rurale, della farmacia, si deve tener conto della popolazione residente nel raggruppamento preso in considerazione, non già della popolazione del Comune o di quella sparsa per la campagna.

Non sono qualificate farmacie rurali quelle che si trovano nei sobborghi o in quartieri periferici della città, congiunti a questa senza alcuna discontinuità di abitati serviti dagli ordinari mezzi cittadini di comunicazione.

Art. 6.

Le farmacie rurali istituite in Comuni o centri abitati con popolazione agglomerata inferiore a 3 mila abitanti hanno il diritto di ottenere dal Comune l'uso gratuito di un locale idoneo per farmacia, l'impianto del telefono ed il rimborso del canone dell'acqua, la luce ed il telefono.

Art. 7.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie di nuova istituzione è data esclusivamente in base a pubblico concorso.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel mese di gennaio di ogni anno il medico provinciale dovrà indire il bando di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche resesi disponibili fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il concorso dovrà essere per titoli ed esami.

Art. 8.

Ai concorsi non possono partecipare:

i farmacisti iscritti nell'Albo professionale da meno di cinque anni e che non dimostrino di avere esercitato effettivamente la professione in farmacia per un periodo di almeno due anni;

i farmacisti che abbiano già superato l'età di anni 65 alla data del bando di concorso;

i farmacisti che nell'ultimo triennio abbiano subito una punizione disciplinare superiore a quattro mesi di sospensione dallo esercizio della professione.

Art. 9.

Ciascun concorrente, quando il concorso comprenda l'assegnazione di più di una sede farmaceutica, deve presentare unitamente alla domanda di ammissione al concorso, un elenco, debitamente firmato, delle sedi farmaceutiche per le quali intende concorrere, compilato secondo l'ordine di preferenza.

L'ordine di preferenza è tassativo.

Il concorrente che rinuncia alla sede assegnatagli non ha diritto al conferimento di altra sede e viene escluso dal concorso.

La sede che è stata oggetto di rinuncia non può essere assegnata a nessun altro concorrente e dovrà essere messa a concorso l'anno successivo.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice dei concorsi è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un Magistrato designato ogni anno dal Presidente del tribunale, da due farmacisti esercenti in farmacia, dei quali

uno titolare con effettiva direzione di farmacia e l'altro collaboratore, entrambi designati dall'Ordine dei farmacisti della provincia, e da un libero docente in farmacologia o in tecnica farmaceutica, designato, a sua volta, dal Preside della facoltà di farmacia dell'Università più vicina.

Art. 11.

Ciascun commissario dispone di venti punti, di cui dieci sono assegnati ai titoli e dieci alle prove di esame.

I titoli si distinguono in tre categorie con il seguente punteggio:

a) titoli di studio richiesti per l'ammissione a concorso: punti 1,50;

b) titoli relativi alla pratica professionale: punti 7;

c) titoli relativi all'attività scientifica svolta dal concorrente nel campo strettamente farmaceutico: punti 1,50.

Non sono ammessi alle prove di esame i candidati che nel punteggio complessivo per i titoli abbiano riportato meno di quindici punti.

Le prove di esame consistono in una prova scritta ed una orale riguardante la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione, la legislazione farmaceutica, l'aggiornamento in farmacologia, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti.

Gli esami orali sono pubblici.

Ogni Commissario disporrà di cinque punti per le prove scritte e di altrettanti per le prove orali.

Il medico provinciale dovrà curare che i concorsi vengano espletati non oltre il mese di ottobre dell'anno in cui sono banditi.

Art. 12.

Le farmacie già autorizzate possono essere trasferite, per atto tra vivi o per successione.

Il trasferimento per atto tra vivi non può aver luogo se non siano trascorsi almeno cin-

que anni dalla data del decreto di autorizzazione o di riconoscimento di precedente trapasso.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia tutti i requisiti per la partecipazione ai concorsi e che abbia esercitato effettivamente la professione in farmacia per non meno di cinque anni, come titolare, con effettiva direzione dello esercizio, o come collaboratore.

I termini sopra fissati sono ridotti a tre anni per il trasferimento di farmacie rurali, nonchè per il trasferimento di quelle urbane, qualora sia eseguito a favore di farmacisti che abbiano esercitato la professione di cui è detto innanzi in farmacie rurali.

Art. 13.

Il trasferimento della farmacia, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido, se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferito anche l'Azienda commerciale che vi è connessa.

Il trasferimento deve aver luogo per atto pubblico e non ha alcuna efficacia giuridica, anche rispetto ai terzi, se non viene riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Non può essere riconosciuto il trasferimento di una farmacia a nome del nuovo titolare, se, oltre a quant'altro è prescritto dalla legge, non si sia provveduto ad eseguire il versamento alla Cassa nazionale assistenza farmacisti di una somma pari ad una annualità dell'imponibile per ricchezza mobile della farmacia accertato dal competente Ufficio tributario per l'anno che precede il trapasso.

Per le farmacie rurali il versamento è ridotto alla metà della somma anzidetta.

Art. 15.

Le somme di cui all'articolo precedente sono destinate:

a) per il 50 per cento al fondo pensioni dei farmacisti;

b) e per l'altro 50 per cento alla costituzione di un fondo speciale per prestiti da concedere a farmacisti, per favorire l'impianto di farmacie rurali in Comuni o centri abitati che abbiano una popolazione inferiore a 2 mila abitanti e per l'aumento dell'attuale fondo destinato all'indennità di residenza ai farmacisti rurali.

Art. 16.

In caso di successione, se ci sono più figli farmacisti oppure figli e coniuge farmacisti, la farmacia può essere trasferita anche in comproprietà.

La comproprietà durerà fino a quando siano in vita i predetti comproprietari.

Non possono, comunque, essere trasmesse a persone estranee alla comproprietà le quote spettanti a ciascuno dei comproprietari.

Finchè dura la comproprietà, sarà designato dai comproprietari chi deve assumere la titolarità dell'esercizio della farmacia. In mancanza di accordo, la titolarità spetterà al figlio rispetto al coniuge superstite; al figlio più anziano rispetto agli altri.

Art. 17.

Se tra gli eredi chiamati a succedere manca chi sia farmacista e voglia accettare la farmacia, questa può essere venduta nei modi di legge (anche se non sia trascorso il termine previsto dal comma primo dell'articolo 12).

La vendita dovrà aver luogo nel termine perentorio di un anno dalla data di morte del precedente titolare della farmacia. Trascorso detto termine, la farmacia non è più trasferibile e va messa a concorso.

Art. 18.

Se al titolare di una farmacia succede un figlio già iscritto alla facoltà di farmacia presso una Università italiana, è consentito che il figlio gestisca in via provvisoria la

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

farmacia per mezzo di un Direttore farmacista responsabile. La gestione provvisoria deve essere autorizzata con decreto del medico provinciale, e non può durare oltre il periodo prescritto per conseguire la laurea in farmacia e l'abilitazione all'esercizio professionale, con la conseguente iscrizione nell'Albo dei farmacisti, salva la facoltà del medico provinciale di concedere una congrua proroga su domanda dell'interessato, quando venga provato, anche mediante accertamento di ufficio, che il mancato conseguimento della laurea e i mancati successivi adempimenti nel periodo innanzi detto siano stati causati da forza maggiore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dovranno essere oggetto di revisione le piante organiche di tutti i Comuni con le norme di cui agli articoli da 1 a 4 che precedono e tenendo conto dei risultati delle rilevazioni pubblicate dall'Ufficio centrale di statistica per l'anno 1957.

Art. 20.

Le farmacie che, nonostante la revisione anzidetta, risultino ancora in soprannumero saranno ugualmente comprese nella pianta organica, in aggiunta a quelle che vengono determinate secondo il nuovo rapporto tra farmacie e popolazione, e vi rimarranno fino a quando non vengano assorbite nel numero legale delle farmacie previste per il Comune.

È vietata la concessione di qualsiasi nuova autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacia sino a che non vengano assorbite tutte quelle in soprannumero.

Art. 21.

I concorsi già banditi alla data dell'entrata in vigore della presente legge saranno regolati dalle disposizioni in vigore alla data del decreto col quale si è bandito il concorso.

Art. 22.

Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dovrà essere emanato il regolamento di esecuzione della legge stessa, che entrerà in vigore nel 121° giorno della sua pubblicazione.